

Bur n. 98 del 17 ottobre 2017

Materia: Designazioni, elezioni e nomine

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1503 DEL 25 SETTEMBRE 2017

Disposizioni di organizzazione per l'attuazione dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990 in materia di rappresentante unico nella conferenza di servizi.

Note per la trasparenza

Disposizioni di organizzazione per l'individuazione del rappresentante unico quale soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione regionale su tutte le decisioni di competenza della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante "*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*", ha riformulato l'art. 14-ter "Conferenza simultanea" della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevedendo che alla conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ciascun ente o amministrazione convocato sia rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza. Tale norma prevede, inoltre, che ciascuna regione definisca autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico.

Va considerato che l'istituto della Conferenza dei servizi, quale strumento di semplificazione dell'azione amministrativa, trova la sua applicazione in numerose materie e ambiti di intervento, ove sovente gli aspetti da esaminare travalicano le competenze della singola struttura regionale.

Si rende, pertanto, necessario adottare le presenti disposizioni di organizzazione affinché il singolo procedimento non subisca rallentamenti nelle more dell'individuazione, volta per volta, del rappresentante unico, qualora la competenza non sia ascrivibile ad una singola struttura regionale. E' fatta salva specifica disciplina di settore che regolamenti l'individuazione del rappresentante unico con riferimento a singoli procedimenti.

Nel rispetto dei principi organizzativi di cui alla L.R. n. 54/2012 e in applicazione dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, si ritiene di individuare nel Direttore di Area competente per materia, o suo delegato anche in via permanente, il soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza. Nel caso in cui l'oggetto della conferenza di servizi richieda l'esame da parte di strutture appartenenti ad aree diverse, il rappresentante unico è individuato nel Segretario Generale della Programmazione o suo delegato, anche in via permanente.

In caso di delega, il rappresentante unico dovrà rivestire idonea qualifica in relazione alla capacità di esprimere legittimamente la volontà dell'Amministrazione regionale e alla conseguente responsabilità derivante dalla decisione assunta in sede di conferenza.

Il rappresentante unico si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, anche convocando apposita riunione preliminare nei casi di particolare complessità.

Il Direttore della struttura/articolazione regionale che riceve la convocazione della Conferenza di servizi ne informa tempestivamente il Direttore di Area, il quale valuterà se esercitare la facoltà di delega, avendo preliminarmente verificato che l'argomento sia circoscritto alle materie di competenza della propria area. Diversamente, dovrà darne immediata comunicazione al Segretario Generale della Programmazione per le determinazioni di competenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2014, n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016, n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016, n. 79 del 27 gennaio 2017, n. 1014 del 4 luglio 2017, n. 1059 e n. 1060 del 13 luglio 2017, n. 1404, n. 1405 e n. 1406 del 29 agosto 2017;

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare, in applicazione dell'art. 14-ter della L. 241/1990, nel Direttore di Area competente per materia, o suo delegato anche in via permanente, il soggetto abilitato ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione regionale su tutte le decisioni di competenza della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;
3. di stabilire che, nel caso in cui l'oggetto della conferenza di servizi richieda l'esame da parte di strutture appartenenti ad aree diverse, il rappresentante unico è individuato nel Segretario Generale della Programmazione o suo delegato, anche in via permanente;
4. di dare atto che, in caso di delega, il rappresentante unico dovrà rivestire idonea qualifica in relazione alla capacità di esprimere legittimamente la volontà dell'Amministrazione regionale e alla conseguente responsabilità derivante dalla decisione assunta in sede di conferenza;
5. di stabilire che il rappresentante unico si pronuncia in conferenza dopo aver sentito i responsabili delle strutture regionali interessate, anche convocando apposita riunione preliminare nei casi di particolare complessità;
6. di incaricare il Direttore della struttura/articolazione regionale che riceve la convocazione della Conferenza di servizi di darne tempestiva informazione al Direttore di Area, il quale valuterà se esercitare la facoltà di delega, avendo preliminarmente verificato che l'argomento sia circoscritto alle materie di competenza della propria area. Diversamente, dovrà darne immediata comunicazione al Segretario Generale della Programmazione per le determinazioni di competenza;
7. è fatta salva specifica disciplina di settore che regolamenti l'individuazione del rappresentante unico con riferimento a singoli procedimenti.
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.